

Domanda:

Cosa succede se l'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 192, 1° comma del D.Lgs. n. 152/06 contiene un errore sulle modalità di presentazione del ricorso giurisdizionale contro il provvedimento stesso?

Risposta (a cura di Stefania Pallotta):

L'art. 3, 4° comma della legge n. 241/1990, che statuisce che in ogni atto notificato al destinatario debbano essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, rappresenta una norma di carattere generale, valevole anche per il sistema delle sanzioni amministrative (si veda, Corte Cost., 1 aprile 1998, n. 86).

La *ratio* dell'art. 3 della legge n. 241/1990 va ravvisata nell'esigenza di dare la massima effettività al diritto di difesa dei destinatari degli atti e dei provvedimenti amministrativi.

La mancata o inesatta indicazione del termine di presentazione del ricorso e del giudice dinanzi al quale impugnare il provvedimento può integrare un errore scusabile del ricorrente, in relazione alle circostanze concrete da valutarsi caso per caso. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la scusabilità dell'errore è "in re ipsa" ove l'amministrazione abbia indicato un termine inesatto e/o un giudice privo di giurisdizione e l'interessato, seguendo tale erronea indicazione, abbia impugnato l'atto nel termine e/o davanti all'autorità menzionato nell'atto (in tal senso, Cassazione civile, S.U., 21 gennaio 2010, n. 969).

Pertanto, qualora l'autorità amministrativa ravvisi di aver indicato erroneamente nell'ordinanza ingiunzione le modalità di presentazione dell'opposizione, in violazione del disposto di portata generale dell'art. 3, 4° comma della legge n. 241/1990, per eliminare la situazione di incertezza può opportunamente emettere un provvedimento di integrazione o rettifica della precedente ordinanza.

Pubblicato il 15 luglio 2010

Parte del presente testo è tratto dal nuovo corso in house tenuto dall'autrice "Vademecum per la contestazione ambientale e l'ingiunzione ambientale - Aggiornato alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010)"

Vedi pagina "corsi&formazione" in www.dirittoambiente.com

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.